



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

n.24

c.4

Estremi Spedizione CO.RE. CO

Prot. N. _____

Data _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 09-06-08

OGGETTO:	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI.
-----------------	---

L'anno **duemilaotto**, il giorno **nove**, alle ore **19,00** del mese di **giugno** nel Comune di nella solita sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SBONA SEBASTIANO	A	DI DATO PAOLO	A
LA ROSA SALVATORE	P	CASTRO GIUSEPPE	P
MAGNANO MASSIMO	P	RIGGIO SANTA	P
DI BATTISTA GIOVANNI	A	GUARINO GESUALDO	P
AMATO SALVATORE	P	CARUSO MIRKO	A
PECORA VINCENZO	A	ANNINO ANTONIO	P
MAGNANO ANGELO	P	ALBANESE ARCANGELA	P
BELLINA ROSA	P	MIDOLO SALVATORE	P
MARCHESE GIUSEPPE	P	VASILE SALVO	A
MONARCA GIUSEPPE	P	MARCHESE MASSIMO	P

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 6

Assume la presidenza il Sig. **MARCHESE GIUSEPPE**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 3 dell'O.d.G. prot. n. 11056 del 03/06/08, avente oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI”**.

Introduce i lavori il Presidente dando lettura della proposta dei pareri espressi dagli uffici, dai Consigli Circostrizioni e della Commissione Consiliare con le relative condizioni.

Dopo di che, in mancanza di interventi, passa alla votazione della proposta e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 18 (sono entrati in precedenza i cons. Sbona, Di Dato Pecora e Di Battista);

- voti favorevoli n.18

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di adozione del Regolamento di cui al citato punto dell'O.d.G.;

DATO ATTO CHE la suddetta proposta è stata esitata favorevolmente dalla II° Commissione Consiliare, giusta verbale n. 3 del 20/02/2008;

ATTESO CHE anche i Consigli di Circostrizione di Villasmundo e Città Giardino hanno dato il loro parere favorevole, giusta verbali rispettivamente n. 14 del 19/05/08 e n. 21 del 19/05/08;

IN MANCANZA di interventi;

VISTO ed esaminato il Regolamento di che trattasi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art.53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. n.48/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 30/00;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. 03/04/06 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. nn.44/91 e 23/97;

PROCEDUTOSI in precedenza alla votazione sul Regolamento, e avendosi ottenuto il seguente esito, accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato, sul Regolamento, dal Presidente:

- presenti n.18

- votanti n.18

- voti favorevoli n.18

Quindi, con voto unanime;

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva il Regolamento com/le del Servizio di Affidamento Familiare di Minori;

DI DICHIARARE il predetto Regolamento, che si compone di n.18 articoli, con allegati “A” , “B” e “C” parte integrante e sostanziale della presente;

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile di settore non appena divenuta esecutiva, nonché copia alla Segretaria Comunale da destinare alla raccolta dei Regolamenti;

IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell'art. 197, comma 2° dell'O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore alla relativa scadenza.



COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA

Regolamento
del servizio di affidamento
familiare di minori

Art. 1

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del S.S. del Comune, titolare delle funzioni di tutela e protezione del minore.

Punto di convergenza dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo, di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi, dei Servizi Sociali Territoriali, del personale coinvolto e gli strumenti da utilizzare.

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per lo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo all'istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, restituendolo alla famiglia d'origine non appena risultino superate le difficoltà che lo hanno determinato.

L'affidamento si realizza inserendo il minore in un nucleo familiare diverso da quello originario, preferibilmente con figli, o costituito da una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Qualora risulti impossibile realizzare l'affidamento presso un nucleo familiare, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

Art. 3

L'affidamento familiare può essere CONSENSUALE o GIUDIZIALE.

L'affidamento consensuale è proposto dal Servizio Sociale Territoriale, previo consenso manifestato dai genitori o dal tutore e sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e anche di età inferiore.

L'affidamento consensuale è disposto con Provvedimento del Dirigente Amministrativo del Comune (allegato 3) e viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

L'affidamento giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà genitoriale, su indicazione progettuale del S.S.

territorialmente competente e del Centro Affidi, i quali devono tener conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 4

L'affidamento familiare può essere di tipo residenziale o diurno.

L'affido familiare residenziale si attua inserendo a tempo pieno il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia d'origine.

L'affido familiare diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo nelle ore diurne.

Art. 5

In caso di urgente necessità l'Amministrazione Comunale, secondo la procedura indicata dall'art. 3, ha facoltà di provvedere tempestivamente ad affidamenti familiari di pronto intervento c/o una famiglia affidataria o comunità di tipo familiare, anche per un periodo di tempo limitato ad alcune ore o qualche pernottamento, in attesa di definire un adeguato progetto per il minore.

Art. 6

L'affidamento familiare ^{è affidato} sulla base di uno specifico progetto d'intervento redatto dal Servizio Sociale Territoriale che segue la famiglia del minore, in collaborazione col Centro Affidi.

Il progetto Affidato deve contenere i seguenti elementi:

- dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
- dati di conoscenza sulla famiglia naturale (natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
- tipo di affido richiesto;
- dati di conoscenza sulla famiglia affidataria, o comunità familiare, ritenuta idonea al caso specifico e motivazioni della scelta: finalità perseguita con l'intervento d'affido relativamente al minore ed alla sua famiglia;
- interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
- modalità di rapporti previsti tra le famiglie;
- durata dell'intervento;
- divisione di compiti tra gli operatori;
- scadenze periodiche di verifica.

Art. 7

E' compito del Servizio Sociale Territoriale:

- provvedere ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore;
- valutare le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età ed all'evoluzione della situazione familiare ed ambientale;
- predisporre una relazione circostanziata per la segnalazione al Centro Affidi, qualora l'affidamento risulti la soluzione più appropriata, fornendo ad esso gli elementi utili a definire il profilo di famiglia o di persona singola adatta;
- concordare con l'equipe del Centro il progetto d'intervento;
- preparare il minore e la sua famiglia all'affido;
- garantire interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affido;
- inviare la relazione di aggiornamento all'Autorità Giudiziaria competente;
- preparare il rientro del minore in famiglia;
- predisporre gli atti amministrativi necessari per il procedimento dell'affidamento;
- promuovere, in collaborazione col Centro Affidi, iniziative di sensibilizzazione all'affidamento familiare, utilizzando le reti informali e le agenzie con le quali il S.S. territorialmente competente è in continuo rapporto;
- segnalare al Centro Affidi le famiglie disponibili all'affidamento, perché siano coinvolte nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Resta comunque fermo che titolare dell'intervento di sostegno al minore ed alla sua famiglia è il Comune di residenza della famiglia del minore, il quale è tenuto ad erogare il sostegno economico alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, nonché a stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Art.8

Il Centro Affidi Distrettuale, ai sensi dell'art.3 del Protocollo d'Intesa tra il Distretto D47 Augusta - Melilli e l'A.S.L. 8 del 14/04/2005, è costituito da una equipe formata da un Assistente Sociale Comunale e da uno Psicologo del Consultorio Familiare.

E' compito del Centro Affido Distrettuale:

- promuovere la conoscenza e la cultura dell'affido familiare;
- attuare iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al reperimento di famiglie disponibili al servizio;
- incentivare l'utilizzo dell'affido, anche attraverso il monitoraggio dei minori istituzionalizzati e di quelli in famiglie a rischio;

- accogliere le coppie o i singoli disponibili all'affido, predisponendo percorsi di informazioni e formazione su tale intervento;
- valutare e selezionare le coppie e i singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'accoglienza temporanea;
- predisporre, gestire e aggiornare una banca dati dei nuclei affidatari e degli affidi in corso;
- collaborare con ogni realtà di volontariato impegnato nel settore dell'accoglienza;
- mantenere collegamenti con gli altri operatori dell'affido presenti sul territorio regionale e nazionale al fine di integrare la professionalità del servizio con le altre realtà esistenti e favorire il coinvolgimento dei Servizi Sociali Territoriali;
- esaminare le segnalazioni dei minori provenienti dai Servizi Territoriali e formulare insieme ad essi un progetto di affido, per scegliere la famiglia o comunità familiare più adeguata al caso specifico.
- Elaborare, congiuntamente all'operatore territoriale incaricato del caso, l'ipotesi di abbinamento minore/nucleo affidatario;
- Sostenere e seguire le famiglie affidatarie prima durante e dopo l'affido, condividendo l'esperienza con tutti gli operatori coinvolti, con momenti di verifiche periodiche del progetto educativo;
- Sostegno psicologico-clinico ai minori, a singole coppie affidatarie o in assetto grupppale nei capi di affido di minori vittime di abuso o maltrattamento.

ART.9

Sulla base di quanto disposto dalla legge nazionale n° 149/01, alla Legge 184/83 e dalla Legge Regionale n°22/86 art.6, gli affidatari possono essere:

- coppie con o senza figli, sposate o conviventi;
- persone singole;
- comunità familiari.

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione dei S.S.

Gli affidatari ~~(possono essere organizzati in Associazioni)~~ che garantiscono, attraverso l'accoglienza familiare, una presa in carico globale del minore, con interventi diversificati sulla base dello specifico progetto redatto dagli operatori sociali.

Gli affidatari possono essere organizzati in Associazioni.

ART.10

Per comunità familiare si intende un luogo di accoglienza e comunità di vita fondato sulla presenza a tempo pieno di una coppia genitoriale, con o senza figli propri, o comunque di adulti stabilmente conviventi con i minori affidati, che abbiano scelto

l'accoglienza non come esperienza isolata, ma come dimensione di vita, con particolare disponibilità rispetto ai minori affidati ed alle loro problematiche.

Le comunità familiari devono essere regolarmente iscritte all'albo regionale e/o comunale, secondo la normativa vigente.

La comunità familiare deve garantire uno stile di vita di tipo familiare ed assicurare il supporto di volontari motivati e competenti.

ART.11

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità ed impegno a contribuire, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i Servizi coinvolti nel progetto dell'affido;
- idoneità dell'abitazione, in relazione ai bisogni del minore.

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in base alle modalità ed ai tempi del progetto, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art.330 e 333 del c.c.
- mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore, nel rispetto delle indicazioni dei Servizi e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione dei minori in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia;
- collaborare con gli operatori sociali territoriali e con quelli del Centro Affido in ogni fase del progetto;
- non avanzare alcuna richiesta di denaro alla famiglia del minore affidato.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale, in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'assistenza sanitaria ai minori in affidamento è garantita dal DPCM 14/02/2001.

Art. 12

La famiglia di origine si impegna a:

- collaborare con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore, facilitando il suo rientro in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori del Servizio Sociale, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 13

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio Servizio Sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 1), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore (All. n. 2) o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriali da parte dell'autorità giudiziaria;
- stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo dell'affidamento, possano derivare al minore o che questi possa causare a terze persone, compresa la famiglia affidataria;
- erogare agli affidatari, qualora ne facciano richiesta, un contributo mensile, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso l'affidamento familiare e variabile in relazione alla tipologia di affido.

Art. 14

Per ciascun affidamento eterofamiliare residenziale viene erogato, qualora richiesto dalla famiglia affidataria, un contributo mensile, indipendentemente dal reddito posseduto ed ammontante almeno a € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.

Per quanto attiene l'affidamento eterofamiliare diurno sarà corrisposta una quota mensile pari ad € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.

In relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (bambini disabili, situazioni di grave disagio, affidi plurimi etc.), potrà essere concesso un contributo straordinario, su valutazione del Servizio Sociale.

E' previsto inoltre il rimborso delle spese medico-sanitarie di notevole entità e non garantite dal servizio sanitario nazionale, opportunamente certificate ed esibite al Servizio Sociale competente.

Qualora il Servizio Sociale competente, ne ravvisasse la necessità, ai fini di un'adeguata vita scolastica e relazionale, il contributo o in misura continuativa o straordinaria, potrà

essere concesso anche ai parenti, il cui reddito, compresi i minori affidati, non raggiunge il minimo vitale

Titolare del contributo è l'affidatario o, in caso di coppia, i coniugi affidatari congiuntamente o separatamente. Nessun rapporto economico deve comunque intercorrere tra gli affidatari e la famiglia del minore.

Art. 15

Gli assegni di accompagnamento, elargiti ai minori con handicap, per l'intero periodo di affidamento, verranno corrisposti integralmente agli affidatari.

Art. 16

In caso di non collaborazione con la famiglia d'origine del minore, questi sarà inserito nel quadro di assistenza medica di cui gode la famiglia affidataria.

Art.17

L'affidamento non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 18

Per quanto non espresso nel presente regolamento si rinvia alla normativa di riferimento: legge 4 maggio 1983 n 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" art 2,4,5;

legge 27 maggio 1991 n 176: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo";

legge 28 agosto 1997 n 285: "Disposizione per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

legge 8 Novembre 2000 n 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

legge 28 marzo 2001 n 149: “ Modifiche alla legge 4 maggio 1984 n 184 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori nonché al titolo VII del libro 1° del Codice Civile”;

Legge Regionale 31 Luglio 2003 n° 10 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”;

Direttive interassessoriali Ass.to alla famiglia/ Ass.to Sanità n 1274-905 del 16/6/2005, n 2763/709 del 30/07/2002, n 1737-3899 del 20/11/2003 e n 320-410 del 17/02/2005.

Acc. A)



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

l' sottoscritt _____ abitanti a
_____ via _____ tel _____

si impegna/si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n _____ del _____ nonché degli artt.2,4 e 5 della legge 184/1983;
- ad accogliere presso di se' il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono non chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a _____ che sarà riscossa da _____ sottoscritt _____ ogni _____ mese presso _____ oppure versato direttamente sul c.c.n. _____ banca _____ agenzia _____

.....
(data)

(Firma/e)

AU. 3)



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

CONSENSO PER AFFIDAMENTO MINORE

Il/La _____ sig _____ abitante a _____
in via _____

Il/La sig _____ abitante a _____
in via _____ Tel _____
genitori o tutori del minore _____

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt.2,4 e 5 della legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/83,
il proprio consenso all'affidamento residenziale o diurno del minore _____
alla famiglia _____ abitante a _____
via _____ tel _____

si impegna/si impegnano

- a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- a non prendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
- ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far effettuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
- a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate;

.....

Firma affidanti

.....

Al. C)



COMUNE DI MELILLI PROVINCIA DI SIRACUSA

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore _____ nato a _____

Il _____ residente/i in _____ via _____

Preso atto dell'assenso manifestato il _____ da _____ genitore (o tutore), sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario _____ residente a _____ via _____

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

Visti gli art 2,3,4 e 5 della Legge 149/2001 di modifica alla legge 184/1983, affida(o proroga _____ l'affidamento) _____ il minore _____ a _____

Incarica _____ della _____ vigilanza _____ sull'andamento _____ e _____ del sostegno _____ con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità all'Autorità Affidante.

Il Comune verserà non verserà all'affidatario un importo mensile pari ad € _____

Quale contributo al mantenimento dell'affidato, che potrà essere riscosso presso _____ o versato in c/c bancario n _____

E provvederà alla stipula dell'assicurazione a favore del minore.

.....
Firma del dirigente amministrativo del Comune

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

.....
(Firma del Giudice Tutelare)

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to MARCHESE GIUSEPPE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to SBONA SEBASTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **15 GIU. 2000** giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Li
IL MESSO COMUNALE
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

é soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del _____

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

Per copia conforme all'originale

Melilli, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
